

Codice A1816A

D.D. 16 novembre 2018, n. 3686

**P.I. 5440 - Realizzazione di due scarichi per acque di piattaforma dei viadotti Gen. F. Romano Nord e Sabbione nel Fiume Stura di Demonte (1 in sponda sx e 1 in sponda dx) nei comuni di Fossano e Salmour (CN) - PROROGA termini autorizzazione idraulica n. 5440 approvata con D.D. n. 3025/DB1410 del 05/11/2014. Richiedente: Autostrada dei Fiori S.p.A.**

Per effetto dell'atto di fusione per incorporazione, a far data dal 01/11/2017 la società Autostrada dei Fiori S.p.A. con sede in Imperia (IM), Via della Repubblica n. 46, é subentrata alla società Autostrada Torino-Savona in qualità di concessionaria della progettazione, costruzione ed esercizio del tronco autostradale A6 Torino – Savona.

In data 12/10/2018 la società Autostrada dei Fiori S.p.A. ha pertanto presentato istanza per ulteriore proroga dell'autorizzazione idraulica n. 5440 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n. 3025/DB1410 del 05/11/2014 alla società Autostrada Torino-Savona per la realizzazione di due scarichi per acque di piattaforma dei viadotti Gen. F. Romano Nord e Sabbione nel Fiume Stura di Demonte (1 in sponda sx e 1 in sponda dx) nei comuni di Fossano e Salmour e già oggetto di proroghe accordate con D.D. n. 3399/A1816A del 16/11/2015, D.D. n. 3045/A1816A del 03/11/2016 e D.D. n. 3628/A1816A del 06/11/2017.

In data 23/10/2018 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ancora ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Stura di Demonte.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista l'autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n. 3025/DB1410 del 05/11/2014;
- vista la concessione di proroga di anni uno a far data dal 05/11/2015 del termine per l'esecuzione dei lavori rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n. 3399/A1816A del 16/11/2015;
- vista la concessione di proroga di anni uno a far data dal 05/11/2016 del termine per l'esecuzione dei lavori rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n. 3045/A1816A del 03/11/2016;

- vista la concessione di proroga di anni uno a far data dal 05/11/2017 del termine per l'esecuzione dei lavori rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n. 3628/A1816A del 06/11/2017;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di anni 1 (uno) a far data dal 05/11/2018** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. n. 3025/DB1410 del 05/11/2014 e successive proroghe accordate con D.D. n. 3399/A1816A del 16/11/2015, D.D. n. 3045/A1816A del 03/11/2016 e D.D. n. 3628/A1816A del 06/11/2017 subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al posizionamento, alle caratteristiche ed alle modalità descritte negli elaborati progettuali allegati all'originaria autorizzazione (D.D. n. 3025/DB1410 del 05/11/2014) e rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati;
2. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Arch. Diego Dalmasso

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE